

TRIBUNALE DI CUNEO

SEZIONE FALLIMENTARE

SOVRAINDEBITAMENTO: NAPPI MARCO.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 14 TER L. N. 3/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE L. 176/2020

DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 137/2020

Il Sig. Nappi Marco, nato a Roma il 13 maggio 1966, residente in Frabosa Sottana, C.F. NPPMRC66E13H5010, elettivamente domiciliato per tutti i fini ed effetti di legge, in Genova, Via Gabriele D'Annunzio n. 2/50, presso lo studio e le persone degli Avv.ti Simona Pometto e Fabrizio Giusti del Foro di Genova, i quale lo rappresentano, assistono e difendono, giusta mandato in calce al presente atto. Gli Avv.ti Simona Pometto e Fabrizio Giusti, chiedono che tutte le comunicazioni endoprocessuali vengano effettuate ai seguenti indirizzi PEC: simona.pometto@ordineavvgenova.it
fabrizio.giusti@ordineavvgenova.it

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 6 della L. n. 3/2012 lo scrivente si trova in situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina un'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
- in data 07/07/2022 il concludente ha depositato istanza per la nomina di un professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (doc. 1), poi nominato nella persona del Dott.ssa Bono, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e esperti contabili di Cuneo al n. 741 A, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., con studio in Cuneo, Via Volta n. 7, PEC: bono@pec.it quale esperto per svolgere le funzioni attribuite dalla L. n. 3/2012 (doc. 2);
- sempre ai sensi della stessa disposizione di legge, lo scrivente è un "consumatore", in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriale o professionale;



- ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. n. 3/2012 successivamente modificato dalla Legge n. 176/2020 di conversione del D.L. n. 137/2020 cd " decreto ristori", lo scrivente:
 - non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;
 - non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla predetta legge n. 3/2012;
 - non ha subito per cause a sé imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
 - non ha già beneficiato dell'esdebitamento per due volte;
- ha fornito in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;
- l'art. 14 – *ter*, comma 3, Legge n. 3/2012 prevede che alla domanda di liquidazione siano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché una relazione particolareggiata dell'Organismo della Composizione della Crisi come previsto dall'art. 9, comma 3 bis , Legge 3/2012.

Tanto premesso il Sig. Nappi Marco chiede di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, e pertanto

DEPOSITA

la propria domanda di liquidazione del patrimonio, accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato da OCC di Cuneo, nella persona della Dott.ssa Bono oltre a tutta la copiosa documentazione richiesta.

BREVI CENNI SUL DEBITORE E SUL DEBITO

Il Sig. Nappi Marco è un ex calciatore professionista che ha militato in squadre di serie A quali Genoa, Brescia, Fiorentina, Udinese e Atalanta. Cessata l'attività di giocatore inizia la sua carriera di allenatore. Nel 2007 allena le giovanili del Figenpa; nel 2012 nel Savona allena gli Allievi Nazionali (serie C). Nel luglio 2014 gli viene affidata la panchina dei calabresi del Comprensorio Montaldo (serie D), nella stagione 2016 allena la Beretti del Livorno (serie C). Nel settembre del 2017 assume la guida del Pomigliano (in serie D). Attualmente allena l'Arzachena (serie D).



Dal Maggio del 2020, gode di trattamento pensionistico percependo la somma mensile di €. 1.630,00 al netto della cessione del quinto in favore della IBL e la pensione, rappresenta la sua unica fonte certa di reddito. Per gli anni 2021 e 2022, il conchiudente ha sottoscritto un accordo economico con Arzachena Academy C.S. in qualità di allenatore della “Prima Squadra” che milita in serie D: accordo economico della durata di mesi 10, che non consente di dare alcuna certezza in merito a conferma e quindi eventuali e possibili rinnovi successivi alla stagione in corso (doc. 3)

Il nucleo familiare è composto solo dal sovra indebitato (doc. 4) in quanto dal 10/10/2016 è separato dalla moglie, Sig.ra Tiziana Casavola (doc.5). I problemi che hanno determinato l'attuale situazione di sovraindebitamento del ricorrente, iniziano nell'anno 2006 ultimo anno da calciatore, militando nelle file del Sestri Levante, percependo la somma mensile di €. 2.000,00. Con tale importo doveva provvedere al sostentamento della famiglia, composto dalla moglie casalinga e dalle figlie Federica e Benedetta, in allora entrambe studentesse, oltre alla corresponsione di un mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale sita in Genova, Viale Francesco Gambaro. Cessata l'attività di calciatore, dal 2007 al 2012, ricopriva la carica di responsabile della Scuola Calcio Figenpa in Genova, percependo un mensile di €. 1.500,00. A causa dei minori introiti di una famiglia monoreddito, non riuscendo più a sostenere i costi del mutuo e il mantenimento della famiglia, si determinò a vendere la casa di abitazione per estinguere il mutuo, trasferendosi con la famiglia in altro alloggio in locazione. A seguito della vendita dell'immobile necessariamente dovette acquistare altro immobile per non perdere il credito di imposta afferente le agevolazioni fiscali prima casa, già godute, e da qui l'acquisto dell'immobile sito in Frabosa Sottana (CN). Anche se il nucleo familiare si trasferiva in un immobile detenuto in locazione, gli introiti modesti del Sig. Nappi, non si rilevarono sufficienti ad adempiere con regolarità al canone di locazione tanto che, nel Maggio 2016, veniva al debitore notificato atto di sfratto per morosità (doc.6). Alla procedura di sfratto per morosità, stante il mancato versamento dei canoni, seguirono pignoramento presso terzi con esito negativo tanto che non venne iscritto a ruolo e le parti, giungevano ad un accordo stragiudiziale consistente nel rilascio della procura speciale alla locataria (doc. 7), a vendere l'unico immobile di proprietà del Sig. Nappi.



A causa della grave crisi di disagio economico il rapporto tra i coniugi si deteriorava tanto che gli stessi addivennero alla decisione di separarsi nel 2016.

Con la separazione venne posto a carico del Sig. Nappi:

- il versamento dell'affitto per la nuova abitazione in cui si trasferivano la moglie e le figlie, essendo la Sig.ra Casavola priva di reddito;
- l'assegno di mantenimento per le figlie pari ad € 200,00 cadauna oltre alle spese extra per le stesse in misura del 70%;
- la messa a disposizione di un autoveicolo per la moglie, con carico degli annessi costi.

Il Sig. Nappi nonostante non sia obbligato dagli accordi di separazione, da sempre ha versato il canone di locazione oltre il limite concordato; paga le utenze di casa; paga le spese straordinarie per la figlia Benedetta al 100% e ciò in virtù del fatto che la moglie, ancor oggi è priva di reddito fatta eccezione per un breve periodo in cui la stessa ha percepito il reddito di cittadinanza revocatole a seguito del fatto che sul proprio stato di famiglia risulta residente la figlia Federica lavoratrice con proprio reddito. Di fatto la figlia Federica abita altrove pur mantenendo la residenza presso la casa materna.

ATTIVO PATRIMONIALE REDDITUALE MESSO A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI

Il debitore è proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

- a) un'autovettura Volkswagen tg. ES331AV, sottoposta a fermo amministrativo per mancato pagamento di cartelle esattoriali, da parte di ADE RISCOSSIONI (doc. 8). L'auto viene messa a disposizione del ceto creditorio e pertanto verrà consegnata nei tempi e nelle modalità, indicate dall'Ill.mo Giudice Delegato con l'emissione del decreto di apertura della procedura
- b) un motociclo Piaggio 125, TG. DS 80484 in uso alla figlia (doc. 9);

Il Sig. Nappi è:

- a) proprietario dell'immobile sito in Frabosa Sottana (CN), Via Maudagna n. 37/4 – Frazione Miroglio, riportanti i seguenti dati catastali: fg. 21; particella 320; sub 7; cat. A/4; classe 3; consistenza due vani; superficie catastale 20mq; R.C. €. 55,78. (doc. 10);
- b) titolare di una poste pay evolution n. 533317*****5102 utilizzata per accredito pensione e d emissione bonifici per pagamento spese della casa ove vive la moglie (da cui è separato) e la



figlia Benedetta. Non ha altro rapporto di conto corrente bancario. L'attuale Poste Pay sostituisce la precedente che è stata clonata infatti, il 03/06/2021 il Sig. Nappi provvedeva a depositare denuncia presso la Caserma dei Carabinieri di San Giuliano in Genova (doc. 23).

Si precisa che la Poste Pay ha un'app. denominata "salvadanaio" (doc. 22) che, **non è assolutamente un conto, né un deposito operativo (esattamente come un conto di transito), ma solo un'applicazione che consente di spostare giornalmente o mensilmente (a discrezione del titolare della Poste Pay) dal conto operativo, accantonamenti di somme come forma di risparmio autonomo e forzoso che, normalmente, sono destinati ad obbiettivi personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella fattispecie: pagamento rata auto; pagamento spese mediche; pagamento spese universitarie ecc...)** e che non consistono in flussi finanziari diversi dai redditi già indicati e percepiti dal Sig. Nappi.

*** §§§ ***

Si riportano qui a compendio della situazione, le dichiarazioni per gli anni 2019-2020-2021 (doc. 11; 12 e 13):

REDDITO IMPONIBILE	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019
imponibile fiscale	36756,00	21.441,00	
imposta netta	-10130,00	-4551,00	
addizionale regionale	-761,00	-380,00	
addizionale comunale	-223,00	-127,00	
bonus fiscale			
TFR			19.200,00
ritenuta acconto tassazione separata			-5.184,00
reddito annuale	25642,00	16383,00	14.016,00
redditi mensile	2136,83	1365,25	1.168,00


*** §§§ ***

FABBISOGNO PER IL PROPRIO MANTENIMENTO



Il nucleo familiare del concludente come detto è unicamente composto dal Sig. Nappi a seguito della separazione dalla moglie.

Pertanto, per soddisfare i propri bisogni e quelli contemplati dall'accordo di separazione, lo scrivente ritiene che siano necessari almeno circa € 2.000,00 mensili, come risulta dagli importi dettagliati nella seguente tabella allegata (doc. 14) che qui si riporta per comodità di lettura:



Elenco spese sostentamento.

Versamenti mensili a favore del nucleo familiare

composto dalla moglie e dalla figlia

- affitto immobile Genova ove vive la moglie e la figlia	€.	750,00
- amm.ne ordinaria/straordinaria conguaglio		
condominio Genova	€.	60,00
- Enel	€.	55,00
- Gas	€.	100,00
- telefonia rete fissa casa Genova	€.	25,00
- tasse UNIGE	€.	50,00
- assegno mantenimento Benedetta	€.	200,00
- rateo auto Benedetta	€	270,00
- imprevisti	€.	<u>50,00</u>
Totale sostentamento nucleo Casavola / Nappi Benedetta	€.	1.560,00

Spese sostentamento Nappi Marco

- commercialista	€.	30,00
- vitto	€.	300,00
- telefonia mobile	€.	10,00
- imprevisti	€.	<u>100,00</u>
Totale sostentamento Nappi Marco	€.	<u>440,00*</u>
Totale complessivo mensile	€.	2.000,00

*) Preciso che le mie spese di sostentamento ad oggi avendo un accordo economico a tempo (durata 10 mesi) l'alloggio è a carico della società. Qualora l'accordo non venisse rinnovato o, nel corso della stagione sportiva 2022/2023 dovesse cessare prima della naturale scadenza, sarà per me necessario trovare un alloggio e quindi sostenere le conseguenti spese (canone ocazione – utenze) oggi non previste e non prevedibili.

Arzachena, 14/09/2022



Nel dettaglio le voci sopra riportate sono state così individuate:

- le spese necessarie a favore del nucleo familiare composto dalla moglie e dalla figlia;
- le spese necessarie per il sostentamento del ricorrente;
- Le voci residue sono state stimate sulla base delle abitudini personali del richiedente.

RICOSTRUZIONE DEL PASSIVO

Nel prosieguo verranno analizzate nel dettaglio, le singole voci del debito nei confronti dei creditori.

DEBITI VERSO FINANZIARIE E BANCHE.

- **Axactor Capital Italy spa quale cessionaria di Compass Bank spa:** in data 28/7/2016 il concludente sottoscriveva con Compass Banca spa un contratto di prestito finalizzato n. 16478344 ceduto ad Axactor per un importo di € 7.658,39. La cessionaria provvedeva al deposito di ricorso per decreto ingiuntivo RG 160/2022, N. 96 del 28.01.2022, nunti al Tribunale di Cuneo, al quale seguiva atto di precetto per l'importo totale di €. 7.190,59 (oltre le successive occorrenze), notificato in data 9/02/2022. Successivamente è stato eseguito pignoramento presso terzi con assegnazione della somma di € 259,34 pari al quinto dell'importo lordo della pensione percepita dal ricorrente, con trattenuta decorrente dal mese di Novembre 2022;
- **IBL Banca spa:** contratto di mutuo n. 441002 stipulato in data 29.07.2020 per importo di € 48.840,00 di cui € 9.856,39 per interessi e costi accessori, da rimborsarsi in 120 rate mensili dell'importo di € 407,00 cadauna (doc. 15). Su detto finanziamento è stata fatta la cessione del quinto della pensione con scadenza 29.7.2030. Il debito residuo al 30.10.2022 è pari ad € 37.851,00;
- **Banca Intesa San Paolo:** rapporto di conto corrente bancario n. 3136 acceso presso Ag. 8 Genova Nervi, al 9.9.2022 risulta uno scoperto di conto di € 29.124,76 di cui:
 - € 12.907,39 in linea capitale;
 - € 16.217,37 per interessi di mora maturati al 30.06.2022.



Grava evidenziare che al Sig. Nappi non è stata inviata alcuna richiesta di definizione della posizione, ciò è tanto vero che se al contrario fosse stato contattato avrebbe provveduto a definire la posizione, evitando il continuo ed inspiegabile addebito di canoni mensili ed interessi di mora che hanno aggravato il debito in maniera significativa.

Si precisa che tale conto non è più operativo dal 2017, tranne per i movimenti in addebito relativi al canone mensile dello stesso e gli interessi di mora maturati. Tale conto è bloccato e girato a conto sofferenza.

DEBITO VERSO L'ERARIO

- **Debito Agenzia delle Entrate e Riscossione:**
 - la somma di € 59.744,51, non tiene conto delle agevolazioni fiscali contenute nel Decreto Sostegni e pertanto, depurato il debito di quanto non dovuto in applicazione del predetto decreto, la somma effettivamente da versare all'Erario è pari ad €. 34.723,69. Detta somma potrebbe essere ulteriormente ridotta in quanto il ricorrente sin d'ora, dichiara di voler aderire all'eventuale "nuova pace fiscale", così come annunciata e possibile al varo del nuovo Governo.

DEBITI VERSO TERZI.

- **Debito amministrazione condominiale Condominio Primula 1 – Frabosa Sottana (CN):**
 - € 10.019,73 (come da conteggio comunicato dall'Amministrazione in data 12/9/22 per il tramite del proprio Legale di fiducia);
- **Debito Sig.ra Allegra Eleonora e Di Tommaso Teresa, conseguente allo sfratto per morosità** notificato al conchiudente il 12/5/2016 e convalidato dal Tribunale di Genova il 09/09/2016 a cui si sono susseguiti gli atti successivi della procedura, oltre all'emissione di decreto ingiuntivo n. 3788/2017 del 17/11/2017 Tribunale di Genova munito di formula esecutiva il 22/11/2017 per € 17.912,42 e successivo atto di pignoramento presso terzi per un totale complessivo di € 26.868,63, negativo;
- **Autorighi srl** : il ricorrente noleggiava un'autovettura non provvedendo a versare i canoni di noleggio pertanto l'Autorighi procedeva a depositare decreto ingiuntivo n. 95/2021



Tribunale di Mondovì, munito di formula esecutiva per € 1.274,88 a cui seguiva atto di precetto notificato il 29/4/2021 per € 2.393,96 oltre le successive spese occorrente per un totale di € 3.009,29. Il debito residuo ammonta ad € 1.000,00;

Non sono stati compiuti atti dispositivi patrimoniali negli ultimi cinque anni, come da dichiarazione allegata, fatta eccezione per il rilascio della procura a vendere dell'unico immobile di proprietà.

*** §§§ ***

CREDIDI PREDEDUCIBILI DEL PROFESSIONISTA NOMINATO A SVOLGERE LE FUNZIONI DI OCC.

Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso del professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, non quantificabile allo stato, non conoscendo l'attivo che sarà realizzato e comunque verrà liquidato in conformità di quanto disposto all'art. 16 comma 5 del DM 202/2014, nel limite massimo consentito non superiore al 10% dell'attivo.

Per quanto attiene al compenso dell'Advisor contabile e del Legale, nulla hanno a che pretendere.

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Considerata l'entità del proprio debito e l'ammontare delle attività disponibili, il debitore si trova nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori.

Pertanto, il concludente si è visto costretto a chiedere a codesto Ecc.mo Tribunale di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter Lg. n. 3/2012, prevedendo:

- Il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dal compenso del professionista, nominato a fungere da OCC tenendo conto che il ricorrente ha già versato come da provvedimento reso dal G.D. Dott.ssa Fiorello del 16/07/2022, € 2.000,00 sul libretto della procedura;
- Il pagamento integrale dei crediti non pignorabili ex art. 545 c.p.c.;
- Il pagamento afferente il proprio mantenimento sulla base delle abitudini personali;
- Il pagamento dei debiti fiscali muniti di privilegio generale mobiliare nella misura del 30% del ricavato dalla vendita del bene immobile;



- il residuo del debito fiscale degradato a chirografo, per mancanza di beni mobili sui quali soddisfarsi e di beni mobili in collocazione sussidiaria, e dei chirografi per natura, nella misura percentuale che residua.

Come già indicato il ricorrente possiede un solo bene immobile costituito dall'alloggio sito in Frabosa Sottana – Frazione Miroglio-, che viene messo a disposizione del ceto creditorio. IL ricorrente in ordine al predetto immobile, si impegna a collaborare con il gestore nominato, al fine di reperire manifestazione di interesse, per la vendita di detto immobile.

Il Sig. Nappi mette altresì a disposizione della massa creditoria, l'autovettura Volkswagen targata ES331AV, che come già indicato, provvederà a consegnare nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'III.mo Giudice con l'emissione del decreto di apertura della procedura; oltre alla quota disponibile dell'unica entrata certa e derivante dalla pensione pari ad € 2.133,00 mensili al lordo della cessione del quinto, dedotte le spese per il sostentamento proprio e del nucleo familiare, pari ad €. 2.000,00 circa mensili.

Quindi, la somma che potrebbe ragionevolmente essere messa a disposizione della massa creditoria allo stato (in quanto fino al Maggio 2023 il debitore ha entrate anche derivanti dall'accordo economico con la Società SSDARL Arzachena Accademy C.S.), e con decorrenza dalla data del decreto di apertura della Liquidazione del Patrimonio ai sensi dell'art. 14 L. 3/2012, fino al Maggio 2023, ammonta ad € 250,00 mensili (€ 250,00 x 8 mesi = €. 2.000,00) o per un periodo inferiore in caso di risoluzione anticipata del predetto accordo. Al contrario nei periodi in cui il ricorrente percepirà solamente la pensione, la quota disponibile non potrà essere superiore € 150,00 mensili.

La quota mensile di € 150,00 proposta, qualora il concludente nelle prossime 4 stagioni calcistiche, ottenga degli accordi economici, durante il periodo di vigenza degli stessi verrà aumentata del 20% (€ 150,00 + 20% di quanto percepito con l'accordo al netto delle imposte).

La proposta sopra avanzata di liquidazione del patrimonio, avrà una durata complessiva di mesi 48.

La quota mensile disponibile per il soddisfacimento dei creditori non potrebbe essere superiore ad € 150,00 somma non irrisoria tenuto conto che l'indice Istat 2021 fissa la soglia di povertà assoluta in €.



1.473,67 (doc. 15) e la spesa media mensile necessaria per un tenore di vita dignitoso in €. 3.024,03 per nucleo familiare composto da una o più persone, come da tabella che qui si riporta

SPESE DELLE FAMIGLIE

Coppia senza figli con p.r. 65 anni e più	2.657,83	2,0	2.350,63	1,8
Coppia con 1 figlio	3.024,03	2,1	2.775,82	2,0
Coppia con 2 figli	3.325,32	2,1	2.934,97	1,9
Coppia con 3 e più figli	3.481,03	4,4	3.086,49	4,3
Monogenitore	2.447,49	3,4	2.222,09	2,7
Altre tipologie	2.783,59	3,5	2.550,26	3,4

Naturalmente il debitore si rimette alla misura che giustamente e correttamente verrà stabilita dall'III.mo Giudice Designato.

Si precisa inoltre che il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, trattandosi di procedura concorsuale, comporta:

- la revoca della procura speciale rilasciata alla Sig.ra Allegra Eleonora, afferente la vendita dell'unico immobile di proprietà del Sig. Nappi;
- la revoca della cessione del quinto a favore di IBL;
- la revoca del pignoramento presso terzi in favore di Axactor.

Il soddisfacimento dei creditori avverrà sulla base di un piano di pagamento predisposto dal Liquidatore, dopo il deposito del Programma di liquidazione e la definitiva formazione dello stato passivo, che consentirà di comporre le ragioni del ceto creditorio in linea capitale, escludendo gli interessi futuri, eccetto quelli già considerati alla data di deposito della richiesta di liquidazione del patrimonio.

Si confida anche e soprattutto per economicità processuale nella nomina del Liquidatore nella persona del Gestore già nominato.

*** §§§ ***

In conclusione, si può affermare la bontà della proposta di liquidazione del patrimonio, atteso che qualunque soluzione alternativa, ad esempio, l'inizio di azioni esecutive individuali, comporterebbe, per



i creditori, il sostenimento di cospicue spese legali senza garanzia di soddisfazione del proprio credito in misura integrale, mentre la liquidazione del patrimonio consente una soddisfazione parziale dei creditori, garantendo le spese minime necessarie di sostentamento del debitore.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Sig. Nappi Marco come in atti rappresentato, difeso, assistito e domiciliato, allegata la Relazione Particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 14 ter co.3 L. n. 3/2012

INSTA

Affinchè, l'Ill.mo Tribunale adito, previa verifica dei presupposti di cui all' art. 7, co. 2, lett. a) e b) della Lg. n. 3/2012, ritenuta la documentazione prodotta idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore :

- 1) dichiari aperta la procedura del liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 1 Lg. n. 3/2012;
- 2) nomini il liquidatore nella persona del Gestore della Crisi;
- 3) disponga che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive;
- 4) disponga la revoca della procura speciale a vendere concessa alla Sig.ra Allegra Eleonora, relativamente all'immobile sito in Frabosa Sottana – Frazione Miroglio - (CN);
- 5) stabilisca idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto.

Si produce:

- 1) istanza di nomina del gestore;
- 2) nomina del gestore;
- 3) accordi economici con Arzachena Accademy s.c.;
- 4) stato di famiglia e residenza;
- 5) verbale di separazione e atto di omologa;
- 6) atto intimazione sfratto;
- 7) procura speciale a vendere, Notaio Figari;
- 8) visura pra autoveicolo;
- 9) visura pra motociclo;
- 10) visura catastale;
- 11) 730/2022;



- 12) 730/2021;
- 13) C.U. 2020;
- 14) Dettaglio costi sostentamento;
- 15) Report Indice Istat povertà assoluta;
- 16) Copia finanziamento IBL;
- 17) Dichiarazione atti dispositivi;
- 18) Dichiarazione attivo disponibile;
- 19) Dichiarazione Benedetta Nappi;
- 20) Dichiarazione Casavola Tiziana;
- 21) Dichiarazione Federica Nappi;
- 22) Salvadanaio – Poste Pay;
- 23) Copia denuncia Poste Pay 03/06/2021;
- 24) Relazione particolareggiata OCC (con numero 15) allegati.

Con osservanza

Genova, 14.11.2022

Avv. Simona Pometto

Avv. Fabrizio Giusti

